

Sentenza dell'11 aprile 2022, n. 888 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

È da

escludersi che la mera intervenuta ammissione del creditore al passivo del

fallimento possa comportare, per effetto del preteso giudicato fallimentare, una

preclusione all'esame delle domande coltivate dalla curatela.

Infatti, l'ammissione

del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento:

il giudicato ha natura strettamente endofallimentare, dal momento che esso, ai

sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o

di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (conf. Cass.

27709/2020).

La

dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto – intervenuta quando il

decreto ingiuntivo non era ancora definitivo – comporta la declaratoria di

improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dal creditore, essendo

questi tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del

passivo, ai sensi degli artt. 92 e ss. l.fall., in concorso con gli altri

creditori (conf., fra le altre, Cass. 6195/2020). Trattasi, inoltre, di

improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato

il
contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare.

*Nel
caso di specie, la dichiarazione di fallimento del debitore
interveniva in
pendenza di procedimento monitorio azionato a suo carico (ed
in relazione al
quale il debitore aveva altresì presentato domanda di
opposizione al decreto
ingiuntivo). Da ciò consegue che: i)
l'esame delle domande di risoluzione del contratto e di
risarcimento dei danni
proposte dal debitore, poi fallito, non risulta precluso dal
giudicato
endofallimentare; ii) il credito vantato nei suoi confronti
deve essere
insinuato al passivo del fallimento; iii) il decreto
ingiuntivo (non
ancora definitivo) è revocato e la domanda azionata in via
monitoria per far
valere detto credito è dichiarata improcedibile.*

[Sent. 11.04.2022 n. 888Download](#)
(Massime a cura di Chiara Alessio)

**Sentenza dell'8 aprile 2022,
n. 860 – Presidente: Dott.
Raffaele Del Porto – Giudice**

relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Nelle

società di capitali, l'interesse del socio al potenziamento e alla

conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente

con strumenti interni (*i.e.*, la partecipazione alla vita sociale, l'impugnazione

delle deliberazioni degli organi societari, le azioni di responsabilità contro

gli amministratori). Ritenendosi queste tutele sufficienti, i soci non sono

legittimati ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società. La

validità di questi, infatti, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità

dell'oggetto, della causa o dei motivi, può essere contestata esclusivamente

dalla stessa società, senza che, al contrario, il socio possa invocare l'applicazione

dell'art. 1421 c.c., il quale sancisce che – salvo diversa disposizione di

legge – la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (conf.

Cass. 12615/1999, Cass. n. 4579/2009, Cass. n. 29325/2021).

Tra

i presupposti costitutivi dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.,

il legislatore prevede l'inerzia del debitore rispetto all'esercizio delle sue

pretese personali. Tale inerzia – e con essa la legittimazione del creditore

all'esercizio in via surrogatoria dell'altrui diritto – viene meno solo nel momento in cui il debitore ponga in essere condotte idonee e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. Il creditore, inoltre, non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà espresse a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento.

Nel

caso di specie, parte attrice agiva nella duplice qualità di socia e, ex art. 2900 c.c., di creditore della parte convenuta, al fine di ottenere, in via gradata: i) l'accertamento della nullità ovvero l'annullamento di un lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le medesime parti; ii) l'annullamento dei successivi accordi, in quanto fondati su lodo nullo o annullabile, nonché in quanto in ogni caso non idonei a configurare convalida del lodo (sul presupposto che fosse annullabile) a causa dell'omessa menzione, richiesta ex art. 1444 c.c., delle cause di annullabilità.

[Sent. 08.04.2022 n. 860Download](#)

(Massime a cura di Chiara Alessio)

Sentenza del 5 aprile 2022, n. 812 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

In tema di responsabilità degli amministratori, il contenuto e la natura della transazione di fine mandato, sottoscritta tra società e amministratore delegato, non precludono la possibilità di contestare la sussistenza di profili di responsabilità a carico dell'amministratore per presunti atti di *mala gestio* compiuti in corso di rapporto, salvo che la società non vi abbia espressamente rinunciato in sede di accordo transattivo. In ogni caso, la società che agisce per il risarcimento dei danni è tenuta a fornire la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della sussistenza di un nesso eziologico con il comportamento inadempiente o illecito dell'amministratore, non essendo l'antigiuridicità della condotta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.

Tale principio trova applicazione sia

nel caso di transazione novativa, in cui l'accordo si pone come nuova ed unica fonte di disciplina del rapporto preesistente, sia nel caso di transazione c.d. "semplice" o "conservativa", con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza costituirne uno nuovo.

Da ciò consegue altresì che, in caso di successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione, questi potranno essere fatti valere solo mediante l'impugnazione dell'accordo transattivo per errore, il quale rileverà in questo caso in quanto inerente al presupposto della transazione e non, invece, alle reciproche concessioni.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti dell'amministratore delegato, per presunte condotte di mala gestio al medesimo imputabili, non fosse preclusa dall'intervento di una transazione novativa di fine rapporto tra i suddetti soggetti, in quanto la società non vi aveva rinunciato espressamente nel patto transattivo. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda in conseguente del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio a carico della società, la quale ometteva di dare prova sia del danno sia del nesso causale tra questo e la condotta tenuta

dall'amministratore. Al contrario, avendo l'amministratore dichiarato, in sede di transazione, di voler rinunciare ad ogni altra pretesa nei confronti della società, risultava a lui preclusa la possibilità di porre in contestazione l'esistenza di un suo credito per compensi ed indennizzo.

[Sent. 05.04.2022 n. 812Download](#)
(Massime a cura di Chiara Alessio)